NORME PER PREVENIRE GLI ABBORDI IN MARE

Art. 5 (Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare)

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, n. 1085

Una nave a vela in navigazione o una nave o un idrovorante rimorchiato devono portare gli stessi fanali prescritti dall'art. 2, rispettivamente per una nave a propulsione meccanica in navigazione o per un idrovolante in flottaggio, ad eccezione dei fanali a luce bianca indicati in detto articolo che essi non devono mai portare. Essi devono portare, inoltre, i fanali di poppa prescritti dall'art. 10, rimanendo stabilito che le navi rimorchiate, ad eccezione dell'ultima, possono portare in sostituzione del detto fanale di poppa un piccolo fanale a luce bianca, come e' prescritto nel terzo comma dell'art. 3. Oltre ai fanali di cui sopra, una nave a vela puo' portare sulla parte superiore dell'albero di trinchetto due fanali in linea verticale uno al di sopra dell'altro sufficientemente separati in modo da essere chiaramente distinti. Il fanale superiore deve essere rosso e quello inferiore deve essere verde. Tutti e due i fanali devono essere costruiti e sistemati come prescritto nell'art. 2, primo comma, n. 1), e devono essere visibili ad una distanza di almeno due miglia. Una nave che viene spinta avanti da un rimorchiatore deve portare all'estrema prora un fanale a luce verde a dritta e un fanale a luce rossa a sinistra, i quali devono avere le stesse caratteristiche dei fanali prescritti dall'art. 2, primo comma, nn. 4) e 5), e devono essere schermati come indicato nell'art. 2. primo comma, n. 6), rimanendo stabilito che se piu' navi, qualunque ne sia il numero, sono spinte avanti in gruppo, essi devono portare gli stessi fanali come se si trattasse di una sola nave. Dal sorgere al tramonto del sole, una nave rimorchiata, sola lunghezza del rimorchio supera 183 metri (600 piedi), deve portare dove e' piu' visibile un segnale nero a forma biconica di almeno 0,61 metri di diametro (2 piedi).

Versione in vigore dal 17 maggio 1966, non più in vigore dal 4 marzo 1978 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per prevenire gli abbordi in mare
Estremi	Legge 5 maggio 1966, n. 276

Partizione	Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-prevenire-gli-abbordi-in-mare-1966/allegato-a-norme-per-prevenire-gli-abbordi-in-mare-art-5-provvedimento-abrogato-dalla-l-27-dicembre-1977-n-1085/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it